



COMUNE DI PIANORO
Area VIII – GESTIONE DEL TERRITORIO
U.B. Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi e Servizi Ambientali
Piazza dei Martiri 1 - 40065 Pianoro
PEC: comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI
VV.FF., PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI PIANORO**

ANNUALITA' 2024/2025/2026

CAPITOLATO SPECIALE DESCrittivo E PRESTAZIONALE

Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto..... 4

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto, definizioni e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Ammontare dell'appalto ed importo del contratto	5
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	6
Art. 4 – Durata del contratto	6
 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale.....	6
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	7
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	7
 CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
Art. 10 – Consegna dei presidi	8
Art. 11 – Direzione del servizio	8
Art. 12 – Organizzazione del personale ed attrezzature	9
Art. 13 – Controlli e Penalità	10
Art. 14 – Risoluzione del contratto	10
 CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	12
Art. 15 – Pagamenti	12
Art. 16 – Revisione dei prezzi – Variazione dell'entità del servizio.....	13
Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	13
 CAPO 5 – GARANZIE ED ASSICURAZIONI	13
Art. 18 - Responsabilità	13
Art. 19 - Polizza assicurativa.....	14
Art. 20 – Garanzia definitiva	14
 CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	15
Art. 21 – Struttura operativa dell'appaltatore - Ufficio di recapito e Reperibilità	15
Art. 22 – Variazioni del servizio.....	16
Art. 23 – Lavori non previsti	16
 CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	16
Art. 24 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	16
Art. 25 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	17
Art. 26 – Misura di sicurezza sui cantieri - DUVRI	17
Art. 27 - Piano operativo di sicurezza (POS)	19
Art. 28 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	20
 CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	20
Art. 29 - Subappalto	20
Art. 30 - Responsabilità in materia di subappalto.....	21
Art. 31 - Rinuncia al pagamento diretto dei Subappaltatori/Cottimisti	21
 CAPO 9 – NORME FINALI	22
Art. 32 – Obblighi dell'appaltatore	22

Art. 33 – Oneri a carico della Stazione Appaltante	23
Art. 34 – Conservazione della documentazione.....	23
Art. 39 - Riservatezza	24
Art. 35 – Garanzia degli interventi	24
Art. 36 – Personale dell'appaltatore	25
Art. 37 – Norme relative al personale addetto alle attività	25
Art. 38 – Specifiche particolari.....	26
Art. 39 – Rispetto del Codice di Comportamento	26
Art. 40 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	26
Art. 41– Definizione delle controversie relative al rapporto contrattuale.....	26
Art. 42 – Protezione dei dati	26
Art. 43 – Rinvio normativo	27
 PARTE SECONDA: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE	29
 Art. 44 – Disposizioni generali.....	29
Art. 45 – Mappatura impianti e verifica rispondenza normativa dei presidi	30
Art. 46 – Estintori portatili e carrellati	30
Art. 47 – Idranti, naspi, attacchi di mandata per autopompa VV.FF.....	33
Art. 48 – Porte REI e uscite d'emergenza	36
Art. 49 – Box/presidi antincendio	38
Art. 50 – Gestione della riparazione e sostituzione di parti.....	38
Art. 51 – Esclusioni	39
Art. 52 – Smaltimento di materiali e rifiuti speciali	39
 Allegato A) Elenco Presidi Antincendio	Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto, definizioni e finalità dell'appalto

Il presente Capitolato regolano gli oneri specifici per la realizzazione delle prestazioni del “Servizio di manutenzione degli estintori, degli idranti, dei nasi, delle porte REI e delle uscite di emergenza installati presso gli immobili di competenza comunale” e ad essi complementari per le annualità 2024/2025/2026 con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore annualità, codice CPV 50413200 – 5 - Servizi di manutenzione e riparazione (estintori, porte tagliafuoco, etc).

Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono dettate dalla necessità di gestire in maniera corretta le prescrizioni normative e a garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti i presidi antincendio, in particolare la manutenzione periodica degli estintori a polvere e CO2, dei nasi e delle manichette antincendio, delle porte REI e dei maniglioni antipanico, nonché della manutenzione straordinaria ovvero revisioni e sostituzione, per effetto di scadenza collaudo, dei dispositivi. La normativa di riferimento da attenersi per l'espletamento delle operazioni di manutenzione è quella vigente, nonché, quelle che potrebbero essere di nuova emanazione o modificate/integrate durante il periodo di appalto.

Le condizioni inserite nel presente documento integrano e modificano quelle previste dal Bando MEPA “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE” sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP s.p.a., all'interno di una procedura di “Richiesta Di Offerta” (RDO). Per quanto non previsto negli articoli a seguire ci si riferisce alla documentazione per l'abilitazione al bando menzionato. In caso di difformità tra prescrizioni riguardanti il medesimo tema, con la presentazione dell'offerta si intenderanno accettate come prevalenti quelle inserite nel presente Capitolato in quanto specifiche e di dettaglio in riferimento al servizio in affidamento.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con proprio personale ed attrezzature. Dovranno perciò essere forniti dall'appaltatore tutti i materiali accorrenti per l'esecuzione del servizio, come pure tutti gli attrezzi, apparecchiature e strumentazioni in dotazione agli operai, necessari per l'effettuazione di lavori, nonché l'eventuale assistenza muraria ed impiantistica che si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione di riparazioni di guasti.

Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute nei successivi articoli, o di volta in volta impartite dal Comune:

- Noleggio, sorveglianza e controllo di estintori portatili a polvere e a CO2 a cadenza semestrale;
- Manutenzione degli estintori, delle manichette e di tutti i sistemi fissi di estinzione incendi e dei presidi di sicurezza antincendio e delle relative forniture accessorie;
- Verifica periodica di controllo di tutti gli attacchi VV.FF.;
- Verifica periodica di controllo porte REI, uscite di emergenza e relativi pulsanti di sgancio;

Il Comune è fornito di n. **313** estintori, di n. **45** nasi e idranti a muro nonché di n. **6** attacchi VV FF colonnine, n. **5** porte REI e n. **131** uscite di emergenza, distribuiti e suddivisi come descritto Allegato 1) Elenco Edifici e presidi da manutendere.

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- a) per “Ente” o “Stazione Appaltante”, il Comune di Pianoro quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del servizio / dei servizi oggetto del presente capitolato;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Azienda e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per “appaltatore”, l'operatore economico prescelto dall'Azienda, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Azienda e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 36/2023;

f) per "linee-guida", le linee-guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del Codice dei contratti pubblici;

g) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto ed importo del contratto

L'importo complessivo del servizio, di cui all'art. 1, per l'intera durata ammonta a **€ 20.757,00** (dalla stipula del contratto al 31.12.2026), oltre IVA di legge, con la possibilità di ulteriore proroga per un anno, così definito:

A	IMPORTO ESECUZIONE DEL SERVIZIO	€ 20.757,00
	annualità 2024 (dal 1 aprile al 31 dicembre)	€ 6.919,00
	annualità 2025 (dal 1 gennaio al 31 dicembre)	€ 6.919,00
	annualità 2026 (dal 1 gennaio al 31 dicembre)	€ 6.919,00
<i>Totale parziale annualità 2024 – 2025 – 2026 con IVA: € 25.323,54</i>		
B	Esercizio opzione di proroga (ulteriore annualità)	€ 6.919,00
C	TOTALE VALORE STIMATO COMPRENSIVO DELLE OPZIONI ESPLICITAMENTE DICHIARATE	€ 27.676,00
D	IVA AL 22% SU C	€ 6.088,72
E	TOTALE	€ 33.764,72

In ogni caso il valore da considerarsi ai fini della formulazione dell'offerta è unicamente il valore a base d'asta indicato come tale nella tabella precedente.

Il contratto sarà stipulato **a corpo e a misura** ai sensi del nuovo codice appalti e comunque secondo l'art. 18 del D.Lgs 36/2023. L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, a seguito di variazione nella conduzione degli edifici comunali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

Si intende compensato nel prezzo di gara anche:

- il tempo necessario per raggiungere l'edificio,
- il tempo necessario per procurarsi le chiavi dei locali,
- il tempo e attenzione necessaria per eseguire la manutenzione senza intralciare il normale svolgimento delle attività scolastiche e/o lavorative.

L'Ente si riserva di aumentare o ridurre il numero dei presidi durante il corso di vigenza del contratto in caso di acquisizioni di nuovi edifici o dismissioni di altri oppure di varie formulazioni gestionali degli stessi. La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano, nei limiti della dismissione, a qualsiasi titolo, di immobili o cessazione di utilizzazione. L'estensione e/o la riduzione delle prestazioni è subordinata all'accordo tra l'Ente e l'Aggiudicatario in merito alla determinazione dei canoni di manutenzione relativi agli presidi delle nuove acquisizioni/dismissioni. Per la stima dei canoni di manutenzione si procederà alla comparazione, per tipologia e caratteristiche funzionali, dei presidi con quelli indicati nell'appalto, con eventuale correzione

in relazione al prezzo di aggiudicazione dell'appalto. La decurtazione/aggiunta avverrà in quota pro-die sul periodo contrattuale in essere.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

Il Contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui sarà sottoscritto con firma digitale dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta.

Tutte le spese sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Art. 4 – Durata del contratto

L'appalto avrà decorrenza dalla stipula del contratto al 31 dicembre 2026. E' previsto l'esercizio dell'opzione di proroga per una ulteriore annualità.

Il contratto può essere modificato e nei casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di dodici mesi, salvo l'eventuale necessità di ulteriore estensione all'unico fine di concludere la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto appaltatore del servizio.

Il contratto potrà essere avviato anche nelle more della sua stipulazione. È facoltà delle parti disdire il contratto anticipatamente provvedendo ad apposita comunicazione da fornirsi con 60 giorni di preavviso, tramite oppure PEC a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro postale. E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio in oggetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) Elenco degli edifici e dei presidi da manutendere;
- c) il POS;
- d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 19 e 20;
- e) l'offerta dell'Impresa.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, al D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora applicabile, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei servizi in appalto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del servizio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolo) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggeranno domicilio presso le rispettive sedi legali.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore che non seguirà personalmente l'esecuzione degli stessi dovrà conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, l'incarico della Direzione Tecnica è attribuito mediante mandato conferito da tutte le imprese associate o consorziate esecutrici.

Il Direttore Tecnico sarà l'interlocutore unico tra l'ufficio tecnico del Comune e il personale dell'impresa e dovrà essere disponibile, durante gli orari di apertura degli Uffici Comunali, durante i lavori, e ad ogni occorrenza di emergenza. Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Amministrazione, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati all'Amministrazione.

La nomina deve essere comunicata al Responsabile del Procedimento e copia del mandato deve essere depositata presso l'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Pianoro. Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell'esercizio della funzione. Sarà preposto all'espletamento di tutte le procedure connesse alla corretta esecuzione del servizio e ne assumerà, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione infortuni, compresi tutti gli adempimenti richiesti dagli enti preposti in materia di sicurezza sul lavoro (AUSL, ISPESL, etc.), e delle disposizioni impartite dal Committente.

L'Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale Responsabile Operativo della Sicurezza di Cantiere, in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Direttore Tecnico, ovvero l'Appaltatore che conduca personalmente i lavori, deve inoltre possedere l'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di cui all'art. 98 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

Il Direttore Tecnico e gli eventuali assistenti dovranno essere dotati di mezzi di trasporto per l'esecuzione dei sopralluoghi e per il raggiungimento delle aree di lavoro.

L'eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tecnico LL.PP del Comune, e copia del relativo atto di mandato dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento.

L'Amministrazione Comunale potrà esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrono gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4 del D.M. 145/00.

Infine, l'impresa deve comunicare al Comune di Pianoro i recapiti telefonici, telematici e informatici, e ogni eventuale variazione, a cui indirizzare oltre che le normali comunicazioni, le richieste di pronto intervento per le quali deve essere dedicato un recapito telefonico cellulare avente immediata ricezione.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di presidi tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di

legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10 – Consegnna dei presidi

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipula:

- il Piano Operativo di Sicurezza;
- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, se previsto;
- nominativi Direttore Tecnico e Responsabile Operativo della Sicurezza e relativi recapiti;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

All'atto dell'affidamento, e nelle eventuali more del perfezionamento del contratto, verrà stilato un "verbale di consegna", redatto sotto le riserve di legge, per ogni singolo presidio. La consegna dei presidi potrà avvenire in qualunque momento a partire dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva.

La Ditta Appaltatrice dovrà effettuare un sopralluogo a propria cura e spese per prendere visione dei presidi elevatori oggetto del servizio, verificarne lo stato di conservazione e la piena funzionalità, e redigere apposito verbale da trasmettere all'Amministrazione. Qualora si evidenzino difetti o problemi oppure risultassero non funzionanti, ciò dovrà risultare nel predetto verbale.

Tale procedura dovrà essere applicata anche ad ogni consegna di un nuovo presidio che dovesse verificarsi nel corso del Contratto.

Durante il suddetto sopralluogo la Ditta Appaltatrice dovrà inoltre appurare la conformità dei presidi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa e indicare sul verbale, presidio per presidio, tutte le eventuali carenze riscontrate, riportando per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo e l'indicazione dei tempi di legge consentiti per l'eliminazione della difformità stessa. Sarà cura ed onere della ditta affidataria verificare quali interventi siano ancora necessari in relazione alle risultanze delle ultime verifiche periodiche effettuate dell'ente di controllo.

L'Amministrazione potrà valutare l'opportunità di instaurare una negoziazione ai fini dell'eliminazione delle anomalie segnalate. A questo scopo la Ditta Appaltatrice potrà presentare un preventivo economico, diviso per ogni presidio, relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le difformità riscontrate. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per l'Ente, ma sarà esclusivamente di ausilio a quest'ultima per pianificare le opere di adeguamento dei presidi. Gli interventi in preventivo, in quanto ricadenti nella manutenzione straordinaria sostitutiva, potranno essere quindi affidati alla Ditta Appaltatrice, anche parzialmente e/o in tempi diversi, esclusivamente ed a insindacabile giudizio dell'Ente che emetterà apposito ordinativo.

Lo stesso procedimento dovrà essere seguito anche qualora nel periodo della durata del Contratto entrasse in vigore una nuova norma relativa agli presidi oggetto dell'appalto.

Al verbale sarà allegata una descrizione analitica dei presidi comprendente ogni loro accessorio e pertinenza, ivi compresi i locali in cui detti presidi si trovano, ed i locali comunque adibiti al servizio degli stessi. Comprenderà infine i servizi accessori annessi. I verbali di "consegna" e le allegate descrizioni dei presidi saranno redatti in contraddittorio fra le parti e formeranno parte integrante della documentazione contrattuale.

Qualora il presente appalto venisse esteso ad altri presidi, per ciascuno di questi verrà redatto apposito "verbale di consegna", ai sensi del comma precedente.

Art. 11 – Direzione del servizio

L'esecuzione del contratto è seguita da un Tecnico incaricato dal Responsabile dell'Esecuzione, nel caso di specie il Responsabile dell'Area VIII Gestione del Territorio, o dallo stesso Responsabile, a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali. L'Amministrazione Comunale si riserva di sostituire durante il corso dell'Appalto il tecnico incaricato, senza che l'appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Art. 12 – Organizzazione del personale ed attrezzature

È di esclusiva competenza dell'Appaltatore l'organizzazione di ogni singolo intervento di manutenzione, ferme restando le condizioni e clausole fissate nel presente Capitolato, nei contratti derivanti dallo stesso, e le ulteriori disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Comunale competente.

L'Appaltatore eseguirà l'intero servizio, per tutta la sua durata, con unità di personale alle proprie dipendenze, correttamente inquadrato secondo le norme contrattuali vigenti, così come descritto nel presente Capitolato e deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori. Il personale dell'Appaltatore utilizzato per l'espletamento del servizio agirà sotto la diretta responsabilità del medesimo.

L'Appaltatore è tenuto a presentare all'atto del contratto tutti i documenti riferiti alle proprie maestranze in ragione delle norme che disciplinano il lavoro ed i contratti connessi.

Nella sua qualità di datore di lavoro il gestore deve, a proprie totali esclusive cure e spese, provvedere a corrispondere al proprio personale la retribuzione e le indennità previste dal C.C.N.L. ed a provvedere alle assicurazioni sociali di legge.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare :

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali della Stazione Appaltante;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica o verbale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento :
 1. ai richiedenti;
 2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione del servizio, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l'appaltatore potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo il D.M. 37/2008 e s.m.i. e, pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione del servizio la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per presidi, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante;
- nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori;
- mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Responsabile del procedimento potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdotti nel cantiere.

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento degli interventi non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Art. 13 – Controlli e Penalità

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si applicheranno penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla Ditta Aggiudicataria, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, in sede di pagamento dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile dell'Area VIII Gestione del Territorio del Comune di Pianoro previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile, dal D.Lgs.n.81/2008 etc., fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

L'Affidatario è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa (tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc...), ai fini di un costante e continuo controllo sulla gestione.

Il contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione del servizio siano applicate penali complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del valore dell'appalto, procedendo con l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 per la risoluzione del contratto.

A richiesta dell'Amministrazione comunale l' Appaltatore dovrà presentarsi senza speciale compenso a tutte le visite e rilevamenti per riconoscere la necessità e la natura dei lavori.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile, dal D.Lgs.n.81/2008 etc., fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

L'Affidatario è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa (tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc...), ai fini di un costante e continuo controllo sulla gestione.

La ditta si impegna a fornire al Comune di Pianoro tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

La violazione degli obblighi che fanno carico all'Affidatario a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o, comunque, gli inadempimenti nello svolgimento del servizio saranno contestati per iscritto allo stesso.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno notificate all'Aggiudicatario mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 14 – Risoluzione del contratto

In caso d'inadempimento dell'Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto (inadempienza grave) o che persista oltre il/i richiami del Committente, il Comune di Pianoro avrà la facoltà di considerare risolto il contratto, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, il Comune di Pianoro, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme;

- vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare , nonché sospensione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche;
- qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- grave inadempimento nell'ottemperanza agli obblighi relativi alla gestione delle squadre di lavoro;
- esercizio di attività commerciale ,accaparramento lavori (anche in forme pubblicitarie).
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio;
- per inadempienze reiterate, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili, tramite penali;
- mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti di cui all'art.16.2.;
- grave inadempimento nell'ottemperanza agli obblighi relativi alla gestione delle squadre di lavoro;
- nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 17. di cui al presente Capitolato;
- mancato intervento, reiterato per tre volte, nelle casistiche di somma urgenza entro i termini stabiliti dall'art. 3.4. del presente atto;
- mancata nomina del Direttore Tecnico nel caso in cui l'Appaltatore non conduca personalmente l'esecuzione del contratto, o sostituzione dello stesso in corso d'opera con individuo privo dei titoli e delle capacità richiesti;
- grave inefficienza dell'Appaltatore nello svolgimento dell'attività, determinata da un rapporto percentuale "interventi non avviati / totale ordini di lavoro emessi", monitorato il Comune di Pianoro.

Il Comune provvederà a comunicare il verificarsi di una di tali situazioni al Responsabile del Procedimento, il quale, previa istruttoria, potrà promuovere l'avvio della procedura di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023. Nelle ipotesi sopra indicate il Comune disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di anticipata risoluzione del contratto spetta all'impresa la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali e di quanto dovuto all'Ente a titolo di risarcimento del danno; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata che ha avuto il contratto. La risoluzione del contratto comporterà la facoltà da parte del Comune di procedere nei confronti dell'Impresa Aggiudicataria per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno e, nei casi previsti, la segnalazione dell'inadempimento alla Autorità Anticorruzione (A.N.A.C.).

L'Ente può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o rimborso spese;

La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione alla procedura di gara previsti dagli artt. 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, nonché in caso di avvalimento, dall'art. 104 dello stesso D.Lgs., e non devono avere motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Ente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

E' fatta salva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'Impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa Aggiudicataria con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Impresa Aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 15 – Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale è determinato dai prezzi offerti in sede di gara come derivanti dal ribasso percentuale applicato all'elenco prezzi posto a base d'asta e dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo l'aliquota vigente per ciascuna lavorazione. La Ditta Aggiudicataria con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatta di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Ente per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il prezzo indicato a base d'asta è comprensivo di ogni spesa necessaria alla esecuzione di quanto si richiede a perfetta regola d'arte e quindi omnicomprensivo dei costi della manodopera, dei noli, delle forniture, etc. I prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, pulizia, etc...

È da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali:

- ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte;
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso l'eventuale pagamento delle relative imposte e tasse);
- l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisionali;

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da un'errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell'Appaltatore.

L'Aggiudicatario espleterà nell'arco dell'affidamento tutte le operazioni di cui al presente Capitolato. A contabilità accettata e sottoscritta dalle parti, l'Appaltatore presenterà conseguente fattura al Comune di Pianoro, ridotto del ribasso d'asta, più I.V.A.

Il pagamento sarà effettuato dall'Ente in favore dell'appaltatore previa presentazione di regolari fatture elettroniche in formato "Fatturaelettronica PA" (IPA: UFFLVA).

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015 si precisa che il Comune di Pianoro per le fatture emesse liquiderà il solo imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento da parte del Comune all'Agenzia delle Entrate (split payment). La liquidazione non avrà il decorso stabilito (liquidazione e bonifico entro 30 gg. dalla presentazione della fattura) in assenza/ritardo emissione di DURC, in caso di ostative giudiziali, applicando in caso di inadempimento il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Eventuali omissioni dei dati contabili e della documentazione contributiva (DURC) esonerano l'Amministrazione Comunale dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti ed interessi di mora.

Si precisa che ogni pagamento comunque superiore ai 5.000,00 euro verrà eseguito previa verifica di

eventuali inadempimenti dall'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti di riscossione dal 1 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 introdotto dal d.l. 3/10/2006 n. 262 convertito in legge 24/11/2006 n. 286 e relativo Decreto di attuazione del M.E.F. 18/01/2008 n. 40 (G.U. n. 63 del 14 marzo 2008). Nel caso in cui la verifica accerti l'inadempimento, le somme dovute saranno trattenute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione ai fini dei successivi adempimenti per il recupero del credito, che verranno posti in essere dallo stesso. In caso di fatture incomplete, prive dei riferimenti di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale al fornitore tramite la piattaforma della fatturazione elettronica. La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate e comunque per un massimo di mesi sei.

Gli oneri della sicurezza saranno liquidati, nei limiti della spesa fissata dal preventivo, in qualunque momento, previa presentazione di fattura e di documenti atti a comprovare il sostegno delle spese sostenute la effettiva tutela messa in campo nell'ambito dell'appalto cui trattasi.

Art. 16 – Revisione dei prezzi – Variazione dell'entità del servizio

Il prezzo, quale risulterà in sede di aggiudicazione, si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza e sarà quindi invariabile.

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 le richieste di revisione del prezzo, su istanza di parte, saranno valutate dai responsabili. Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT FOI (indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 5 – GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Art. 18 - Responsabilità

Ogni e qualsiasi responsabilità inherente alla gestione fa interamente carico all'Appaltatore .

I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà comunale e privata saranno contestati per iscritto: l'Ente si farà carico di procedere alla quantificazione del danno subito addebitando la spesa relativa all' Appaltatore.

L'appaltatore dovrà stipulare apposita/e ed idonea/e polizza/e assicurativa/e a copertura dei danni e per ogni altro derivante dalla gestione del servizio da lui eseguito e gestito (v. art.19).

Detta/e polizza/e dovrà/anno essere stipulata/e e consegnata/e all'Ente all'atto della sottoscrizione del contratto. In ogni caso qualora l'Ente dovesse provvedere a qualsiasi titolo o ragione al risarcimento di eventuali danni, eserciterà azione di rivalsa nei confronti dell'appaltatore.

Art. 19 - Polizza assicurativa

L'Appaltatore del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività formanti oggetto dell'affido, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'affido, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltante né di compenso alcuno da parte della medesima.

L'impresa è tenuta a stipulare a tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, un'assicurazione di responsabilità civile per danni a persone e cose mobili e immobili proprie e/o di terzi, ossia RCT/RCO, nell'espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello nazionale per copertura di un massimale unico minimo di **€ 500.000,00** (diconsi euro cinquecentomila/00), da reintegrarsi in caso di utilizzo, e presentarne copia all'Ente.

La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell'appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti dell'Ente deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. L'Ente resta comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrice. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

L'amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, venissero arreicate alle persone ed alle cose, sia dell'Ente, che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Ente da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile e penale derivante dal mancato controllo dell'integrità e non accidentalità della viabilità, anche pedonale, nonché dal mancato rilevamento di ogni altro elemento sensibile che possa costituire pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità.

Nei casi in cui i danni di cui sopra fossero provocati dall'impresa aggiudicataria per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, l'impresa stessa dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione delle parti e/o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni stessi sarà effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti accreditati dell'impresa. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dall'Ente, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna. L'impresa dovrà, inoltre, indicare i propri recapiti (reperibilità ore ufficio) e i nominativi dei responsabili da essa incaricati, ai quali fare riferimento per le disposizioni di servizio.

Art. 20 – Garanzia definitiva

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a costituire, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, una cauzione per un importo pari al 10% del valore contrattuale. Tale garanzia fideiussoria, costituita nei modi e nei termini di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, che qui si intende integralmente richiamato, è presentata in originale all'Ente prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente

da società iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca di Italia, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico leggi bancarie e creditizie). La cauzione, sia nell'ipotesi in cui venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui agli artt.1945 e 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro e non oltre 15 giorni, a semplice richiesta dell'Ente da effettuarsi a mezzo PEC.

In caso di mancato e/o ritardato versamento delle somme dovute dall'appaltatore, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione definitiva. L'appaltatore, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente. L'Ente utilizza limitatamente a quanto dovuto la garanzia anche nell'applicazione di eventuali penali a carico della ditta, salva la necessità di reintegro della stessa. La decadenza comporta l'incameramento dell'intera cauzione, lasciando impregiudicato il diritto dell'Ente a recuperare le eventuali somme delle quali risultasse creditore e a richiedere il risarcimento dei danni, e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario. La restituzione della cauzione definitiva avverrà dopo la scadenza del contratto, soltanto quando l'impresa avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti. In assenza dei requisiti di esaurimento degli obblighi contrattuali la cauzione definitiva sarà trattenuta dall'Ente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 21 – Struttura operativa dell'appaltatore - Ufficio di recapito e Reperibilità

Art. 21.1. Recapiti dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l'intera durata dell'Capitolato:

- **Telefono cellulare/fisso/ numero verde:** Deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 18. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell'obbligo di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.
- **Posta elettronica:** La casella di posta elettronica deve essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

I suddetti recapiti ed ogni loro variazione devono essere comunicati tempestivamente all'Ufficio Tecnico Competente.

Art. 21.2. Squadre di lavoro

Costituisce onere dell'Appaltatore valutare l'entità degli interventi e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione, anche contemporanea. Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di intervento.

Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

- mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per svolgere le attività loro richieste;
- materiale necessario di caratteristiche e in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, deve provvedere a comunicare all'ufficio Tecnico del Comune, l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli eventuali lavoratori autonomi. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all'originale dei libri di impresa.

Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 21.3. Controlli

I controllo avranno scadenza semestrale indicativamente nel mese di giugno e nel mese di dicembre di ogni anno di affidamento.

Art. 22 – Variazioni del servizio

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento, pertanto:

- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del Responsabile del Procedimento;
- b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Responsabile del Procedimento prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Nel corso della durata contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di poter variare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Art. 23 – Lavori non previsti

Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili ad alcuna voce di prezzo dell'elenco prezzi contrattuale, e non sia possibile stabilire nuove voci di prezzo, le stesse saranno pagate "in economia", ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010. Per la quantificazione economica di un intervento svolto in economia si procederà moltiplicando il costo orario contrattuale della manodopera per il tempo di intervento documentato dall'Appaltatore. A questo prodotto sarà aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall'elenco prezzi contrattuale) moltiplicato per la quantità.

Gli interventi ovvero le parti di intervento da eseguire in economia devono sempre preventivamente essere autorizzate dalla Direzione Lavori, previa valutazione del caso specifico.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 24 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- c) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi

dell'articolo 45.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

- dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 25 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 26 – Misura di sicurezza sui cantieri - DUVRI

Non si procederà, per gli interventi oggetto del presente appalto, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in quanto l'appalto si svolgerà attraverso l'installazione di micro cantieri in parti distinte del territorio e con durata temporale tale per cui ogni micro cantiere non supererà i 200 u/g. Nel caso si rendano necessari interventi che rientrano nelle casistiche del D.Lgs 81/2008 (rischi particolari e contemporanea presenza di più imprese) l'Ente individuerà il Coordinatore Per la Sicurezza che potrà essere dipendente della stessa Stazione Appaltante o tecnico esterno libero professionista.

In tal caso verranno osservate le seguenti disposizioni:

1) L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

2) L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modifica o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3) L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

La particolare tipologia dei lavori da effettuare sul territorio comunale, non permette di individuare né un luogo specifico di lavoro (cantiere itinerante), né la durata degli interventi stessi variabili a seconda delle condizioni meteorologiche (frequenza, durata ed intensità degli agenti atmosferici ecc.).

Il committente pertanto in occasione della consegna dei lavori, alla presenza dell'appaltatore e degli operai destinati al cantiere, illustrerà agli stessi le proprie valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione al cantiere in oggetto e determinerà la durata delle varie fasi di lavoro.

L'Impresa dovrà adottare tutte le misure generali di tutela indicate dal D. Lgs. 626/94 atte a prevenire infortuni e danni, la cui responsabilità rimarrà in ogni caso a completo carico dell'impresa medesima, rimanendone totalmente sollevata l'Amministrazione comunale e gli uffici da essa dipendenti.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque all'atto del contratto, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

1. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di conforme ai contenuti dell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008;

2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente paragrafo.

Il piano di sicurezza sostitutivo forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 26.1 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenti, l'Appaltatore deve adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

N	Attività/Rischio Interferenza	Misure di prevenzione e protezione
1	Accesso e transito del personale e dei mezzi d'opera in tutte le aree di pertinenza degli edifici e/o proprietà del Comune di Pianoro	Il personale dell'Appaltatore deve procedere con i propri mezzi, rispettando il codice della strada, non superando la velocità massima di 30 km/ora e dando sempre la precedenza al pedone. Negli edifici in cui vi è la presenza di un servizio di sorveglianza-portineria l'Appaltatore deve richiedere l'autorizzazione per l'accesso del personale e dei mezzi d'opera. Il personale dell'Appaltatore deve essere sempre munito del tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 81/08.
2	Esecuzione del servizio durante l'orario di lavoro del personale dell'Università e in presenza di utenti, inclusi altri appaltatori dell'Università impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso le sedi oggetto del presente appalto.	L'Appaltatore deve provvedere a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrazione delle aree oggetto degli interventi e a segnalare ai presenti l'impraticabilità di tali spazi. Ove le lavorazioni eseguite da altri appaltatori non siano compatibili con le attività di cui al presente capitolo, queste ultime saranno sospese o posticipate.
3	Rischio legato all'utilizzo di attrezzature/macchinari propri per l'effettuazione dell'attività di cui al presente capitolo.	I lavoratori dell'Appaltatore non possono utilizzare attrezzature/macchinari del committente. Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione e sicurezza del personale utilizzatore e di terzi e devono riportare la marcatura CE. L'uso sarà esclusivo del personale dell'Appaltatore.

4	Rischio scivolamenti e/o inciampi	L'Appaltatore deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento e/o inciampo (anche per deposito materiale) ed eventualmente impedire il passaggio mediante opportuna recinzione con nastro delle aree interessate. Attrezzi e materiali dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il deposito non potrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve inoltre disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine degli interventi.
---	-----------------------------------	---

La messa in atto delle misure di sicurezza volte ad eliminare i rischi interferenziali deve avvenire in accordo con la Stazione Appaltante della corretta esecuzione del contratto, al momento dell'intervento sarà presente sempre un referente universitario, allo scopo di ottemperare al meglio agli obblighi di:

- informazione reciproca sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'Appaltatore è tenuto ad operare e i rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività stessa eseguita dall'Appaltatore;
- cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi interferenti.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto, sia alla Stazione Appaltante che all'Appaltatore, di interrompere immediatamente il servizio. La Stazione Appaltante potrà verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione suddette tramite il proprio personale incaricato. L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare i regolamenti e le disposizioni interne vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In caso di subappalto l'impresa è tenuta ad esprimere la valutazione congiunta dei rischi interferenti con i propri collaboratori e/o subappaltatori e a consegnarla alla Stazione Appaltante, nonché a comunicare i contenuti del presente documento di valutazione dei rischi interferenti ai propri subappaltatori con le relative prescrizioni.

Al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenti, l'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività previste dal presente capitolato, deve contattare la Stazione Appaltante per la convocazione di una riunione preventiva con la funzione di reciproca informazione (sui rischi derivanti dall'attività da svolgere da parte dell'Appaltatore e sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante in cui l'Appaltatore è destinato ad operare) e di coordinamento in materia di sicurezza. Di detta riunione verrà redatto verbale che costituirà parte integrante del contratto.

Art. 27 - Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzi; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, ferme restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 28 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 29 - Subappalto

Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, le lavorazioni oggetto dei singoli contratti applicativi possono essere subappaltabili nel rispetto di quanto previsto dall'art 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Committente, alle seguenti condizioni:

a) che l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta in sede di Appalto ovvero all'atto dell'affidamento nel caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione delle indicazioni sta a significare che l'Aggiudicatario/Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato per nessun contratto applicativo;

b) che l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta in sede di Appalto ovvero all'atto dell'affidamento nel caso di varianti in corso d'opera, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al c. 53 art. 1 della Legge 190 /2012, una terna (da intendersi come "dal minimo di uno fino al massimo a tre") di subappaltatori. La terna dovrà essere indicata per ciascuna tipologia di prestazione omogenea di cui si intende usufruire del subappalto solo per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. L'omissione delle indicazioni, seppure in presenza delle indicazioni di cui alla precedente lettera, sta a significare che l'Aggiudicatario/Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato per nessun contratto applicativo;

c) che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Ente Committente, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;

d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Committente, trasmetta, negli stessi termini, allo stesso Ente Committente la certificazione attestante il possesso da parte

del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice stesso;

e) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e dagli articoli dal 94 e seguenti del Codice.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Ente Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art. 119, c. 16, del Codice. In caso di costituzione di società esecutiva ex art 93 del Regolamento, le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere presentate dalla società stessa.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente la totalità dei lavori, nonché nei confronti delle Società cooperative.

Nel caso di contemporaneità di più cantieri avviati con diversi contratti applicativi le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere specifiche per ciascun cantiere. La documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore potrà essere fatta valere anche per più di un'autorizzazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Ente Committente, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

Art. 30 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Ente Committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) e dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 28 della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Art. 31 - Rinuncia al pagamento diretto dei Subappaltatori/Cottimisti

Ad eccezione di una comunicazione ufficiale da parte del subappaltatore con richiesta di pagamento diretto da parte dell'affidatario, l'Ente Committente non provvederà al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti come da comma 11 dell'art. 119.

A tal proposito l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all' Ente Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori o Cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei Subappaltatori o Cottimisti entro il predetto termine, l'Ente Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo. Si applicherà in ogni caso la normativa vigente al momento dei singoli contratti applicativi.

CAPO 9 – NORME FINALI

Art. 32 – Obblighi dell'appaltatore

La totale e piena responsabilità della gestione dell'appalto compete all'appaltatore. L'Ente si riserva la più ampia facoltà di sorvegliare, attraverso il personale addetto alla vigilanza, l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente affidamento, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, senza pretendere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente affido.

Il Comune di Pianoro, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'Appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al debito dell'Appaltatore per il servizio di cui al presente capitolato fino a che non si sarà ufficialmente accertato il debito verso i lavoratori ed Istituti assicurativi e previdenziali e lo stesso non sia stato saldato ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa.

Per tale sospensione l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. Nelle more dell'Affidamento l'Ente potrà, in qualunque momento, svolgere controlli e verifiche che riterrà necessario per l'accertamento dei requisiti richiesti, sostanziali all'affido. L'Appaltatore provvederà, altresì, a dotare il proprio personale di tutto il vestiario necessario (estivo ed invernale) unitamente ai DPI legati al DVR.

L'Appaltatore si obbliga infine:

- Tutte le opere provvisionali occorrenti, di qualunque entità e specie, per l'esecuzione dei lavori a qualsiasi altezza e profondità.
- Alla tempestiva presentazione al direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche necessarie;
- All'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente esperto e dovrà fornire all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore Tecnico di cantiere;
- Le fotografie delle località dove si svolgono i lavori e delle opere, secondo la richiesta dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
- L'adozione nell'esecuzione dei lavori di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante, quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- La trasmissione all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- La disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico di cantiere dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residuati di cantiere;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e all'eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
- all'obbligo di controllo che tutte le scadenze e gli adempimenti di legge siano regolarmente realizzati entro i termini previsti e di comunicare ogni eventuale adeguamento normativo necessario al Comune di Pianoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a proprio carico, alle speciali licenze, permessi o autorizzazioni per l'esecuzione di qualunque opera, lavoro o incarico dipendente dall'Capitolato ove richiesti o necessari.

Art. 33 – Oneri a carico della Stazione Appaltante

Il Comune nomina le figure previste dal D.Lgs 36/2023 e dal D.P.R. 207/2010, in particolare il Responsabile unico del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione, con cui l'Appaltatore si rapporterà per la gestione del servizio di cui al presente capitolo.

L'Ente consentirà il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione permettendo, per quanto di competenza, l'accesso ai locali in cui sono installati i presidi oggetto dell'appalto.

Sarà a carico dell'Ente la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio, che potrà essere prelevata dalla Ditta Appaltatrice dai punti di erogazione che saranno indicati, curandone la conservazione d'uso, adeguandosi al tipo di prese e utilizzando macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220V monofase).

Il Comune provvederà inoltre al pagamento del corrispettivo dovuto all'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Art. 34 – Conservazione della documentazione

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli presidi oggetto del Contratto di manutenzione è conservata presso gli uffici del Servizio competente dell'Ente, salvo per le parti da conservare presso gli stessi presidi.

La ditta appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione comunale:

- certificati di conformità conformi al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 relativamente alle componenti installate;
- relazione attestante le verifiche effettuate per ciascuno degli edifici previsti e per ciascuna verifica;

- tenuta del registro antincendio;
- certificati di collaudo delle componenti installate, ove previsto dalla vigente normativa (ad es. estintori, ecc.)

È a carico della Ditta Appaltatrice verificare, alla consegna dei presidi e successivamente all'inizio di ogni anno solare, la presenza e la completezza della documentazione necessaria a norma di legge. **Nei casi dove risultati mancante, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'integrazione di tutto quanto indispensabile, manuali e schemi tecnici di qualsiasi tipologia inclusi, realizzati in proprio o richiesti in duplicato alla casa costruttrice o agli Enti preposti.** Tutta la documentazione raccolta dovrà essere conservata in apposita ed idonea custodia.

La Ditta Appaltatrice avrà inoltre l'obbligo di redigere a sua cura e spese un **registro di manutenzione**, distinto per ogni presidio, sul quale dovranno essere annotati in dettaglio tutti gli interventi e i controlli periodici effettuati su di esso, i guasti e le interruzioni con le indicazioni delle rispettive cause, ed ogni altra osservazione, rilievo o notizia interessante lo stato di manutenzione e di efficienza dei presidi. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni intervento o sopralluogo effettuato all'presidio. E' accettato anche un registro costituito dall'insieme dei singoli rapporti di visita e di controllo, come descritti nel presente Capitolato, raccolti in apposito raccoglitore idoneo alla conservazione e consultazione degli stessi.

Tale registro dovrà essere conservato nel locale macchina dell'presidio.

Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte della Ditta Appaltatrice di quanto previsto nel presente articolo sono a completo suo carico e si intendono ricompresi nel canone.

Art. 39 - Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dalla Ditta Appaltatrice saranno di proprietà del Comune.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto. La Ditta Appaltatrice da parte sua si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare assicura di:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Ente;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto;
- non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di pertinenza dell'Ente di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori.

Analogamente l'Ente si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti della Ditta Appaltatrice.

Le parti regoleranno con eventuali separati accordi le rispettive attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento ed il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003, dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal provvedimento del Garante dei dati personali del 27 novembre 2008 - "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema") in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 35 – Garanzia degli interventi

I materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura).

Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al momento dell'installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualità dei materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione.

Art. 36 – Personale dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'assicurazione degli operai contro gli infortuni per tutta la durata dei lavori ed esibire la polizza relativa alla Direzione del servizioprima dell'inizio delle opere, nonché esibire certificati comprovanti la denunzia del lavoro iniziato agli Enti Assicurativi. L'Appaltatore si obbliga ad adempire agli obblighi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991 n. 55, con particolare riferimento all'articolo 9 di seguito riportato:

- 1) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile assicurativi - ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna
- 2) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadriennale. L'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione di pagamento.
- 3) Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e della Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri; prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- 4) Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
- 5) Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza e sempre che sia intervenuta denuncia del competente Ispettorato di Lavoro, l'Amministrazione procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% (venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle ritenute regolamentari e fino allo svincolo da parte dell'Ispettorato del lavoro. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli presidi di cantiere.

Art. 37 – Norme relative al personale addetto alle attività

Il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione del servizio, dovrà essere addestrato e aggiornato, ai sensi delle normative vigenti e di ogni altro requisito necessario per legge (normativa ascensori e/o presidistica).

Dovrà inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che l'Ente è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione del servizio. Dovrà provvedere a far mantenere al proprio personale un contegno improntato alla massima correttezza e disciplina durante l'espletamento del servizio.

La Ditta Appaltatrice all'atto della firma del Contratto dovrà comunicare, con nota scritta, elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalità, la qualifica e la posizione assicurativa all'interno dell'azienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o nuove assunzioni), esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo ed aggiornato in sostituzione di quello precedente.

La Ditta Appaltatrice dovrà munire a sua cura e spese tutto il personale addetto al servizio di apposito cartellino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità e numero di matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.

Tutto il personale operante dovrà indossare durante l'espletamento delle sue funzioni idoneo abbigliamento da lavoro; la Ditta Appaltatrice, inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, anche a giudizio dell'Ente. L'Ente avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non fosse osservato.

Art. 38 – Specifiche particolari

L'impresa, con la presentazione dell'offerta, dichiara di avere preso visione completa e dettagliata del servizio in appalto e delle aree/strade oggetto dell'appalto, e di avere avuto modo di prendere atto delle necessità ordinarie e straordinarie di manutenzione di ognuna di esse. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'Ente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti, pena la nullità del presente contratto.

Art. 39 – Rispetto del Codice di Comportamento

La Ditta aggiudicataria si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il codice di comportamento integrativo del Comune di Pianoro approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 40 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Impresa Aggiudicataria non assolva tali obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento all'Impresa Aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 41– Definizione delle controversie relative al rapporto contrattuale

Per tutte le controversie tra Comune e Impresa Aggiudicataria, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Impresa Aggiudicataria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 42 – Protezione dei dati

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003, dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal provvedimento del Garante dei dati personali del 27 novembre 2008 - "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema") e a tutte le eventuali altre disposizioni in materia con la sottoscrizione del contratto l'Impresa Aggiudicataria assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto della Impresa Aggiudicataria sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Impresa Aggiudicataria consente al Comune l'accesso nelle strutture in cui vengono svolte le attività al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate. L'Impresa Aggiudicataria garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di

protezione dei dati personali.

Art. 43 – Rinvio normativo

Oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti in materia, vigenti o emanati durante l'appalto.

In particolare si richiamano i seguenti provvedimenti normativi, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate, ciascuno inteso con le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- D.Lgs. 36/2023 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti ancora vigenti;
- tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori;
- le norme e le ordinanze municipali;
- D.Lgs. n°493 del 14.08.1996 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro.
- DPR 12.01.1998 n. 37 - Art. 5 "Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività".
- D.M. 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro – Art. 4 "Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio".
- D.M. 03.11.2004 Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio
- D.M. 16.02.2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione
- D.M. 09.03.2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- DM 37 del 12.01.2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Art. 5 "Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività".
- D.Lgs. 81 del 09.04.2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. – Allegato IV, Cap. 4 "Misure contro l'incendio e l'esplosione", comma 4.1.3.
- DPR 151 del 1 agosto 2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- DM 7 agosto 2012 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 151/2011
- Decreto 20 dicembre 2012 – Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 marzo 2014 – Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
- Decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.

NORME UNI - UNI EN - UNI CEN/TS – UNI CEN/TR Principali norme di riferimento

- serie UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
- UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili
- UNI 9723:1990 e s.m.i. Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione.
- UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio

- UNI 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione;
- UNI 9994-2:2015 “Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio”
- UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
- UNI 11292:2008 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio – Caratteristiche costruttive e funzionali
- UNI 11224:2011 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.
- UNI 11280:2012 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi
- UNI 11473-1:2013 “Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l’erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione”.
- UNI/TS 11512:2013 Impianti fissi di estinzione antincendio – Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti
- serie UNI EN 12094 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas
- serie UNI EN 12259 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua
- UNI EN 12416-2:2007 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
- UNI EN 13565-2:2009 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
- UNI CEN/TS 14816:2009 Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione e manutenzione
- UNI CEN/TS 14972:2011 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata – Progettazione e installazione
- serie UNI EN 15004 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi
- serie UNI CEN/TR 15276 Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato

NORME CEI - Principali norme di riferimento

- CEI 31-35:2012 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida all’applicazione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili.
- CEI 31-35/A:2012 Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): esempi di applicazione
- serie CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori con potenza non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- CEI EN 60079-10-1:2010 Atmosfere esplosive - Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas.
- CEI EN 60079-10-2:2010 Atmosfere esplosive - Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili.
- CEI EN 60079-14:2010 Atmosfere esplosive - Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici.

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.

L’elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo.

La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell’effettuazione delle prestazioni per gli presidi affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno. Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata all’Amministrazione Comunale.

PARTE SECONDA: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 44 – Disposizioni generali

L'appalto in parola si configura come una prestazione di servizi e come tale è disciplinata dai competenti articoli del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dai relativi provvedimenti applicativi compreso il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare il servizio con le modalità, i termini e tutte le condizioni aggiuntive, stabilite dal presente Capitolato Speciale.

Il servizio fornito dall'impresa dovrà risultare di qualità tale da rendere ottimale l'esercizio dei presidi antincendio in parola dovrà inoltre rispondere alla buona pratica professionale per prestazione del tipo di quelle in oggetto. L'impresa dovrà pertanto impegnarsi nel perseguitamento dei seguenti obiettivi:

- a) ottimizzare l'esercizio dei presidi sotto il profilo economico;
- b) garantire continuità all'esercizio, individuando tempestivamente qualsiasi condizione anomala d'esercizio al fine di porvi pronto rimedio;
- c) rispettare scrupolosamente le specifiche dei costruttori per quel che attiene l'utilizzo dei presidi e delle apparecchiature, e per quello che attiene le attività manutentive ordinarie;
- d) conservare il massimo livello di pulizia di tutti i presidi;
- e) individuare puntualmente le caratteristiche e le eventuali problematicità dei presidi legate alla sicurezza e alla salute durante il lavoro, alla corretta conservazione dei presidi e alla loro funzionalità, nonché alle verifiche di conformità delle certificazioni dei presidi e della loro validità.

Dovrà inoltre garantire per tutta la durata dell'appalto la pronta disponibilità di una adeguata struttura operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche, dotata della necessaria attrezzatura, mezzi di trasporto e quant'altro occorrente per far fronte agli interventi richiesti, anche in casi di contemporaneità di richiesta.

La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, eseguendo le attività necessarie secondo modalità, termini e condizioni ivi stabilite o comunicati dall'Ente.

Tutti gli interventi necessari per il corretto svolgimento del servizio dovranno essere effettuati a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dalla casa costruttrice e/o dall'installatore. Dovranno essere eseguiti da personale idoneo ed abilitato, patentato secondo la norma e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La Ditta Appaltatrice deve essere in grado di operare sui presidi di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non varrà a discarico di tale obbligo l'essere costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.

Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione la Ditta Appaltatrice deve essere sempre in grado di avere la disponibilità dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli presidi senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell'presidio. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di ricambio.

La Ditta Appaltatrice deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali dei presidi elevatori e si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli stessi. Deve inoltre possedere ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio.

Tutte le operazioni manutentive e le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto mediante l'ausilio di officina mobile, salvo che ciò non possa avvenire per deficienza di mezzi o per altri fondati motivi di ordine tecnico ed economico, nel qual caso l'Ente autorizzerà la Ditta Appaltatrice ad asportare i meccanismi da riparare fissando il termine massimo di consegna.

Sicurezza e caratteristiche tecniche dei presidi dovranno essere mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del Contratto di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dello stesso.

Nel caso in cui un presidio richieda una frequenza maggiore delle operazioni citate o di altre, per legge

comunque necessarie, la Ditta Appaltatrice dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altri presidi tecnologici non facenti parte delle competenze della Ditta Appaltatrice, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali di eventuali presidi oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di render note tempestivamente all'Ente le anzidette esigenze, onde lo stesso Comune possa disporre di conseguenza.

Art. 45 – Mappatura impianti e verifica rispondenza normativa dei presidi

Entro 15 giorni dall'effettuazione del primo intervento manutentivo programmato in relazione al presente appalto, la Ditta aggiudicataria, che avrà rilevato tutti gli impianti e i presidi portatili e fissi segnalando eventuali carenze e pianificando eventuali interventi, fornirà l'elenco aggiornato e dettagliato dei presidi antincendio presenti in tutte le sedi (vedi art.1 ed Allegato1).

Negli impianti fissi deve essere verificata:

- la presenza della segnaletica verticale indicante il punto ove è presente l'estintore, l'idrante, o in generale il presidio antincendio o porta tagliafuoco, oggetto di verifica e/o manutenzione quale attività compresa già nel prezzo proposto, e trasmettere la proposta economica per l'immediato reintegro in caso sia assente o deteriorata;
- la presenza su ogni singolo estintore e sull'associato cartello segnalatore, il codice alfanumerico relativo alla posizione, e in caso sia assente reintegrarla con adesivi adeguati. Il prezzo di tale attività deve considerarsi compreso nell'importo contrattuale stabilito all'atto della assegnazione.

Art. 46 – Estintori portatili e carrellati

La manutenzione degli estintori è regolamentata nei tempi e nei metodi dalla norma UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”.

La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l'efficienza.

La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d'incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D.

La norma UNI 9994-1 è il riferimento per operare secondo la REGOLA DELL'ARTE, tale norma fa luce sulle figure coinvolte nella manutenzione, e prevede sei fasi di manutenzione:

- **Controllo iniziale (presa in carico)**

Esame che deve essere eseguito a cura dell'azienda di manutenzione in occasione del primo intervento di manutenzione semestrale che prevede la verifica:

- gli estintori siano manutenzionabili (vedi paragrafo 6 UNI 9994-1);
- le marcature siano presenti e leggibili;
- esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti;
- sia disponibile il libretto di manutenzione ove previsto.

Qualora i documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente disponibili, il manutentore deve registrare l'esito e comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata e proporne la soluzione.

- **Operazioni connesse alla fase di controllo periodico (semestrale)**

Il controllo periodico, consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro la fine del mese di competenza), l'efficienza dell'estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:

- l'estintore ed il supporto siano integri;
- l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
- il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- l'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- le iscrizioni (etichette) siano ben leggibili;
- l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;

- il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste;
- l'estintore portatile non sia collocato a pavimento
- per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna.
- per gli estintori a CO2: accertamento dello stato di carica tramite pesatura.
- controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
- l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnesioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; se carrellato, abbia ruote funzionanti;
- sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate; in caso contrario l'estintore deve essere dichiarato fuori servizio. Una volta terminate le operazioni il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento, e all'aggiornamento del cartellino di manutenzione.

▪ **Operazioni connesse alla fase di revisione programmata**

Si sottolinea come durante tale fase sia necessario effettuare tutte le operazioni periodiche indicate nella fase del controllo periodico. La revisione consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con frequenza diversa in relazione alla tipologia di estintore, atta a verificare e renderli perfettamente efficienti.

Periodicità massima di revisione:

1. Estintori a polvere: 36 mesi
2. Estintori a CO2: 60 mesi
3. Estintori a base d'acqua
 - a. con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato: 24 mesi
 - b. con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia: 48 mesi
 - c. con serbatoio in acciaio INOX o lega di alluminio: 48 mesi
4. Estintori ad idrocarburi alogenati: 72 mesi

Verifiche ed operazioni da eseguire:

- esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;
- ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;
- sostituzione dell'agente estinguente;
- sostituzione delle guarnizioni;
- sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
- rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

La data della revisione (mese/anno) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono essere riportati sia all'interno che all'esterno dell'estintore con modalità che ne garantiscono la leggibilità nel corso della successiva revisione programmata. E' vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell'estintore soggetti a pressione. Una volta terminato le operazioni il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento.

▪ **Operazioni connesse alla fase di collaudo**

Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente (D.M. 19 - aprile - 2001; D.M. 16 -

gennaio -1998), deve essere eseguito da Persona competente “persona dotata di adeguata esperienza, formazione che ha accesso ad attrezzi, apparecchiature ed in grado di eseguire le procedure di manutenzione raccomandate dal produttore” così come definito nella UNI 9994.

Durante la fase di collaudo devono essere effettuate le fasi precedenti di controllo e di revisione.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE, devono essere collaudati mediante una prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE, devono essere collaudati mediante una prova idraulica della durata di 30s alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio.

Gli estintori con serbatoio/bombola che non hanno superato positivamente il collaudo devono essere messi fuori servizio.

In occasione del collaudo dell'estintore la valvola di comando deve essere sostituita per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'estintore.

La data del collaudo (mese/anno) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono essere riportati

sia all'interno che all'esterno dell'estintore con modalità indelebile che ne garantiscano la leggibilità nel corso

della successiva revisione programmata. E' vietato punzonzare tale data sul serbatoio o sui componenti dell'estintore soggetti a pressione; le bombole ad azoto ed a biossido di carbonio devono essere punzionate secondo le disposizioni legislative vigenti applicabili.

▪ **Operazioni connesse alla fase di manutenzione straordinaria**

Consiste in una manutenzione che si attua, durante la vita dell'estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore.

Deve essere effettuata da Persona competente “persona dotata di adeguata esperienza, formazione, che ha accesso ad attrezzi, apparecchiature ed in grado di eseguire le procedure di manutenzione raccomandate dal produttore” così come definito nella UNI 9994.

Tutte le riparazioni e/o sostituzioni che impediscono il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti devono essere attuate immediatamente. La mancanza di ricambi originali o adeguati o il protrarsi dell'intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne immediatamente le cause all'utente.

In caso di utilizzo anche parziale dell'estintore è necessario sostituire integralmente l'agente estinguente eseguendo i controlli previsti dalla revisione programmata.

Cartellino di manutenzione

Il cartellino di manutenzione deve essere apposto dalla società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione. Ogni estintore in esercizio deve essere dotato del cartellino di manutenzione.

Quando si effettua per la prima volta il controllo iniziale, se presente il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito con quello della società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione.

Sul cartellino deve essere obbligatoriamente riportato:

- numero di matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore;
- ragione sociale e indirizzo completo ed altri estremi di identificazione dell'azienda incaricata della manutenzione;
- tipo dell'estintore;
- massa lorda dell'estintore;
- carica effettiva;
- tipo di fase effettuata;
- data dell'intervento (mese/anno nel formato mm/aa);
- scadenza del prossimo controllo ove previsto da specifiche normative (mese/anno nel formato mm/aa) (ADR);
- sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore.

L'operatore della ditta di manutenzione incaricata dovrà provvedere, nei vari bacini di riferimento, alla compilazione e alla firma del registro antincendio ove siano indicati i lavori svolti e lo stato in cui vengono lasciati gli estintori.

Indicazione generali relative alla manutenzione

L'estintore quando rimosso dal manutentore per qualunque motivo, deve essere sostituito dal manutentore stesso con altro di capacità estinguente non inferiore, assicurandosi che il fissaggio alla staffa di supporto e la staffa medesima, siano idonee al locale o al veicolo nel quale è installato.

Le iscrizioni devono essere sostituite con originali nuove qualora siano, anche in parte, non leggibili.

Ogni manutentore subentrante nel servizio di manutenzione deve garantire il corretto e responsabile proseguo delle operazioni di manutenzione effettuando la revisione, ove lo giudichi necessario, anche in anticipo. La manutenzione degli estintori di incendio per fuochi di classe D deve essere effettuata in conformità alla norma. Le marcature e i contrassegni distintivi riportati dal costruttore dell'estintore NON devono essere rimosso o coperti. In particolare non devono essere coperte e rimosse le informazioni che identificano il costruttore.

Estintori fuori servizio

Estintori non manutenzionabili, da mettere fuori servizio; tutti gli estintori d'incendio per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immediatamente messi FUORI SERVIZIO; gli eventuali estintori ritenuti FUORI SERVIZIO verranno ritirati dal manutentore per la verifica di manutenzione; nel caso di verifica negativa verranno trattenuti e smaltiti con oneri a cura dell'appaltatore. La ditta avrà obbligo di smaltire secondo le vigenti norme gli estintori così ritirati avendo cura di consegnare alla committente copia dei documenti (FIR o equipollente) di avvenuto corretto trasporto e presa in carico del destinatario, secondo le vigenti leggi e norme:

- estintori di tipo non omologati ad esclusione degli estintori di classe D;
- estintori che presentino segni di corrosione e ammaccature sul serbatoio;
- estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili;
- estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili;
- estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali vigenti;
- estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore e non più reperibile sul mercato (applicabile solo agli estintori portatili UNI EN 3-7);
- estintori che abbiano superato 18 anni di età.

Sull'estintore giudicato fuori servizio se non ritirato immediatamente dal manutentore deve essere apposta un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO"; si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione. Qualora il manutentore ritenga che l'estintore sia potenzialmente pericoloso deve metterlo in sicurezza.

Ricambi

Le sostituzioni di parti di ricambio dovranno avvenire con modalità e materiali tali da garantire la conformità dell'estintore al prototipo omologato. Le sostituzioni di agente estinguente devono essere effettuate nell'ottica di garantire la conformità dell'estintore al prototipo omologato.

Art. 47 – Idranti, naspi, attacchi di mandata per autopompa VV.FF.

La norma UNI 10779 descrive le procedure di sorveglianza, controllo periodico, manutenzione della rete idranti e relativi componenti e rimanda, per le attività da svolgere sui naspi ed idranti a muro dotati di tubazioni flessibili e semirigide (manichette e naspi), a quanto descritto nella norma UNI EN 671-3.

La norma UNI EN 671-3 prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l'efficienza. Le norme UNI 10779 e UNI EN 671-3 sono il riferimento per operare secondo la REGOLA DELL'ARTE.

Operazioni connesse al controllo periodico (semestrale)

Il controllo periodico eseguito da Persona competente, consiste in una serie di operazioni atte a verificare la completa e corretta funzionalità dei componenti delle reti di idranti, nelle normali condizioni esistenti nell'ambiente in cui è installata.

Una volta terminato il controllo, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e all'aggiornamento del cartellino di manutenzione.

L'Azienda specializzata durante la fase di controllo deve verificare l'impianto come di seguito indicato:

- verifica che i componenti della rete idranti siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili, siano presenti le istruzioni d'uso e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo quali difetti, segni di deterioramento, corrosione o perdite.

Attacchi di mandata per autopompa VVFF

- verifica delle condizioni di stato dell'attacco (assenza di segni di deterioramento, corrosione o perdite) e della cassetta e/o armadio di contenimento
- presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli;
- non sia danneggiato ed i componenti non presentino segni di corrosione o perdite protezione da urti accidentali;
- presenza tappo filettato secondo norme UNI apribile con chiave per raccordi di tipo A;
- manovrabilità delle valvole mediante la completa apertura e chiusura delle stesse verificando la tenuta della valvola di ritegno;
- alla fine delle operazioni assicurarsi che le valvole di intercettazione degli attacchi autopompa siano in posizione aperta.

Idranti soprasuolo e sottosuolo

- verifica delle condizioni di stato delle colonne idranti (assenza di segni di deterioramento, corrosione o perdite) controllando che siano regolarmente chiuse e con i tappi delle bocche idranti serrati.
- verifica dell'integrità della dotazione
- presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli;
- non sia danneggiato ed i componenti non presentino segni di corrosione o perdite protezione da urti accidentali;
- presenza tappo filettato secondo norme UNI apribile con chiave per raccordi di tipo A;
- manovrabilità delle valvole mediante la completa apertura e chiusura delle stesse verificando la tenuta della valvola di ritegno;
- il sistema di drenaggio funzioni correttamente;
- le cassette a corredo degli idranti siano dotate di tubazione con raccordi UNI 804;
- le cassette a corredo degli idranti siano dotate di lancia di erogazione secondo la norma UNI 11423;
- le cassette a corredo degli idranti siano dotate di chiavi di manovra per l'apertura dell'idrante e per il serraggio dei raccordi;
- le cassette a corredo degli idranti sottosuolo siano dotate di dispositivi di attacco (colli cigno) per consentirne un rapido utilizzo.

Idranti a muro e naspi

- verifica dell'integrità della dotazione
- verifica delle non presenza di segni di deterioramento, corrosione o perdite.
- verifica della corretta collocazione,
- verifica della accessibilità senza ostacoli, visibilità, presenza e leggibilità delle istruzioni d'uso;
- verifica del corretto avvolgimento della manichetta nel caso di idranti a muro
- verifica dello stato degli sportelli e lastre di protezione
- verifica della corretta chiusura e presenza del sigillo nel complesso
- presenza della marcatura CE della cassetta se impianto costruito dopo 2004;
- presenza, corretta ubicazione, chiaramente segnalati e accessibili senza ostacoli;
- non sia danneggiato, i componenti non presentino segni di corrosione o perdite e la cassetta non sia danneggiata, si apra agevolmente non ostacoli le vie di esodo e sia saldamente fissata al supporto;
- protezione da urti accidentali;

- in caso di presenza di manometro esso funzioni correttamente;
- che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato, di facile manovrabilità ed abbia almeno 3 posizioni di regolazione (intercettazione di getto, getto pieno e frazionato);

SPECIFICITÀ IN CASO DI IDRANTI A MURO:

Per quanto attiene la tubazione verificare che:

- non vi sia presenza di screpolature, deformazioni e danneggiamenti;
- i raccordi siano a norma UNI 804;
- sia presente un adeguato sistema di protezione dell'operatore in prossimità del raccordo (ad es. manicotto copri legatura) UNI 7422 punto 4;
- abbia legature secondo UNI 7422;
- sia presente la fascetta vincolata al sistema di fissaggio riportante i dati del produttore, la massima pressione di esercizio, l'anno di costruzione ed il riferimento alla norma UNI 7422.

SPECIFICITÀ IN CASO DI NASPI:

- la bobina (se presente) ruoti agevolmente in entrambe le direzioni;
- mancata presenza di screpolature, deformazioni e danneggiamenti sulla tubazione;
- per i naspi orientabili, il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°;
- per i naspi manuali la valvola d'intercettazione sia adeguata e di facile e corretta manovrabilità;
- per i naspi fissi la guida di scorrimento della tubazione funzioni correttamente e sia fissata correttamente e saldamente;
- la tubazione di alimentazione sia in buone condizioni.

Operazioni connesse alla manutenzione annuale (collaudo funzionale)

La manutenzione annuale eseguita da persona competente consiste, così come specificato nelle norma UNI EN 671/3, oltre a tutte le operazioni previste nel controllo periodico semestrale, nel mettere la tubazione semirigida secondo UNI EN 694 in caso di naspi o appiattibile secondo UNI EN 14540 in caso di idranti a muro alla pressione di esercizio della rete.

- È ammesso il collaudo ad aria fino a pressioni di 6 bar
- Se le pressioni dell'impianto sono superiori è necessario utilizzare collaudo idraulico

Annualmente deve essere inoltre effettuata la prova di funzionalità degli idranti a muro e dei naspi controllando che la portata e la gittata siano costanti e sufficienti (è consigliato l'uso di indicatori di flusso).

Durante tale operazione si può utilizzare anche un tronchetto di tubazione con le stesse caratteristiche ma di lunghezza inferiore.

Una volta terminato le operazioni il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e all'aggiornamento del cartellino di manutenzione.

Operazioni connesse al collaudo periodico (quinquennale)

Il collaudo periodico eseguito da persona competente, consiste nel mettere alla massima pressione di esercizio 1,2 MPa (12 Bar) la tubazione flessibile (in caso di idranti a muro) o la tubazione semirigida (in caso di naspi antincendio) così come specificato nelle norma UNI EN 671/3.

Una volta terminato le operazioni il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e all'aggiornamento del cartellino di manutenzione.

OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria eseguita da persona competente, consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nei componenti delle reti idranti.

Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento.

OPERAZIONI CONNESSE ALLA MANUTEZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria eseguita da persona competente, consiste in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa.

Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e, se del caso, al rilascio di una nuova dichiarazione di corretta installazione.

CARTELLINO (ETICHETTA) DI MANUTENZIONE CONTROLLO

È previsto l'obbligo di apporre i dati di manutenzione e controllo su un'etichetta che non deve impedire la visione della marcatura del fabbricante norma UNI EN 671/3.

È necessario mettere almeno i seguenti dati:

- la dicitura "REVISIONATO"
- i dati essenziali del fornitore del naspo o dell'idrante a muro
- gli estremi di identificazione di chi effettua la manutenzione
- la data (mese ed anno) dell'intervento di manutenzione.

Idranti e naspri, attacchi di mandata per autopompa VVFF – ricambi

Le sostituzioni di parti di ricambio dovranno avvenire con modalità e materiali tali da garantire la conformità del presidio al prototipo omologato.

Art. 48 – Porte REI e uscite d'emergenza

La norma UNI 11473-1 è il riferimento per operare secondo la REGOLA DELL'ARTE.

Operazioni connesse al controllo periodico

Il controllo periodico semestrale consiste in una serie di operazioni atte a verificare la completa e corretta funzionalità della porta tagliafuoco, nelle normali condizioni esistenti nell'ambiente in cui è installata.

Le operazioni da eseguirsi durante il controllo periodico sono descritte al punto 7.7 della UNI 11473-1

- abbiano il sistema di apertura della porta funzionante;
- non siano danneggiate e che le guarnizioni siano integre;
- chiudano regolarmente (la porta non deve essere piegata, non devono essere presenti fori o fessure, ...);
- ruotino liberamente e, in presenza dei dispositivi di autochiusura questo operi effettivamente;
- se munite di dispositivo di chiusura automatico (elettromagnete), abbiano dispositivi efficienti.
- verifica presenza targhetta (marchio di conformità) apposto dal produttore
- verifica presenza di ritegni impropri
- verifica guarnizioni
 - presenza di danneggiamenti, integrità e modifiche
 - verifica fissaggio sicuro a porta e telaio
 - presenza di verniciatura
- verifica fissaggi
 - verifica continuità e solidità dell'ancoraggio al supporto murario
 - verifica dei piani verticali e orizzontali di posa delle parti mobili
 - verifica presenza di giochi tra porta e telaio
 - verifica di giochi tra le ante
 - verifica dei giochi dei labirinti dei portoni scorrevoli
- verifica integrità costruttiva
 - presenza di forature, ammaccature, distorsioni, corrosioni, spaccature, cedimenti
 - verifica fessurazioni, opacizzazioni, incrinature, scagliature dei vetri
 - verifica altre manomissioni che alterino la costruzione iniziale
- verifica cerniere
 - verifica integrità, corretta lubrificazione, fissaggio e funzionamento cerniere
 - verifica valore corretto della coppia di attrito
 - verifica che l'asse delle cerniere sia verticale
- Verifica dispositivi di apertura
 - verifica lubrificazione scrocco e serratura e fissaggio
 - verifica valore corretto della forza di riaggancio dello scrocco della serratura
 - verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo antipanico o di emergenza (maniglione)
 - verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo di emergenza (maniglia)
 - verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo di emergenza (piastra a spinta)

- verifica facilità di manovra
- verifica integrità e scorrevolezza
 - verifica integrità e scorrevolezza di carrelli, perni, pulegge, cavi, catene, contrappesi ecc..
 - verifica corretta lubrificazione
 - verifica chiusura (riaggancio) e corretta velocità di chiusura
- verifica dispositivi di auto-chiusura
 - verifica lubrificazione chiudiporta aereo
 - verifica condizioni braccio chiudiporta
 - verifica eventuali perdite di olio su corpo chiudiporta
 - verifica allineamento ante e telaio con chiudiporta a pavimento
 - verifica che la boccola del perno del chiudiporta funzioni correttamente
 - controllo funzionamento corretto della valvola di regolazione di velocità di chiusura
 - verifica tempi di chiusura
 - verifica corretta chiusura (prova azionamento ad angolo minimo)
- verifica corretto funzionamento del coordinatore di chiusura
- verifica dei dispositivi di ritegno (elettromagneti o elementi termosensibili)
 - verifica corretto fissaggio e lubrificazione
 - verifica buono stato del cavo di alimentazione
 - verifica tensione di alimentazione
 - verifica potenza assorbita
 - verifica presenza di sgancio manuale elettromagnete
 - verificare che l'ancora ed il magnete non siano ossidati

Una volta terminato il controllo, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e all'aggiornamento del cartellino di manutenzione.

Operazioni connesse alla manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è una operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, e si limita a riparazioni di lieve entità, che comportano l'impiego di minuterie e materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. In pratica consiste in una serie di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate nella porta tagliafuoco, tale operazione può essere effettuata anche durante la visita di controllo periodico.

Successivamente il tecnico è chiamato a verificare la piena funzionalità della porta, sia in apertura sia in chiusura, per la qual cosa è necessario testare gli accessori specifici (cerniere, dispositivi di apertura, coordinatore della sequenza di chiusura, dispositivi di auto-chiusura, dispositivi di ritegno).

Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento.

Operazioni connesse alla manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria, consiste in un intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richieda mezzi di particolare importanza, o attrezzi o strumenti particolari, o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione e sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Terminata la manutenzione, il tecnico è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e, se del caso, al rilascio di una nuova dichiarazione di corretta installazione.

Cartellino di manutenzione

Il cartellino di manutenzione deve essere apposto dalla società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione.

Ogni porta in esercizio deve essere dotata di cartellino di manutenzione. Quando si effettua per la prima volta il controllo iniziale, se presente il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito con quello della società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione.

Sul cartellino deve essere obbligatoriamente riportato:

- nome del manutentore e firma dell'addetto;

- data dalla verifica e/o intervento a seguito del quale è stato applicato.

Art. 49 – Box/presidi antincendio

Nei siti specificati all'art. 1 e ove presenti vanno eseguite semestralmente le seguenti minime attività relative ai dispositivi in esso contenuti:

- a) il BOX sia segnalato da apposito cartello e provvisto dell'elenco dei materiali contenuti;
- b) il BOX deve essere ben visibile ed accessibile, libero da materiale che ne ingombri, o ne renda difficoltoso, l'accesso;
- c) i materiali presenti nel box devono corrispondere a quelli contenuti nell'elenco affisso sulla stessa e risultare in buono stato di conservazione;
- d) verifica scadenza del materiale avente data entro la quale devono essere sottoposti a verifica o sostituzione.

Cartellino di manutenzione

Il cartellino di manutenzione deve essere apposto dalla società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione su ogni Box/Presidio Antincendio.

Quando si effettua per la prima volta il controllo iniziale, se presente il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito con quello della società incaricata di effettuare il servizio di manutenzione.

Sul cartellino deve essere obbligatoriamente riportato:

- nome del manutentore e firma dell'addetto;
- data dalla verifica e/o intervento a seguito del quale è stato applicato.

Art. 50 – Gestione della riparazione e sostituzione di parti

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto sono a totale carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera dei materiali e accessori necessari, in quanto compresi nel canone per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e compresi nei preventivi di spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria. Si intendono quindi già compresi e compensati anche i costi relativi a carico, trasporto e scarico dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego, qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare, nonché quant'altro occorrente per dare le opere compiute a regola d'arte, con tutti gli oneri e spese che la Ditta Appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati o richiamati nel presente Capitolato Speciale.

I materiali e le apparecchiature che la Ditta Appaltatrice impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche se non esplicitamente menzionata, e completi delle certificazioni necessarie. In ogni caso essi dovranno essere di qualità controllata e garantita, nuovi, originali e omologati, di prima scelta, esenti da difetti e imperfezioni, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione e riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e dei presidi è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dall'Ente, la quale potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico della Ditta Appaltatrice.

Sono a carico della Ditta Appaltatrice le attrezzature necessarie, quali scale, sostegni di servizio e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche, utensili di lavoro normali e speciali di uso individuale o collettivo, le idonee apparecchiature e strumentazioni portatili di controllo e di registrazione dei dati e quant'altro necessario per eseguire le operazioni di controllo periodico dei presidi, ricerca dei guasti e di manutenzione. Sono esclusi dal corrispettivo di cui all'oggetto del presente contratto gli importi relativi a riparazione o sostituzioni di parti danneggiate a causa di vandalismo; in questi casi la ditta appaltatrice dovrà fornire un'accurata relazione all'Ufficio Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi.

Qualora la sostituzione che si rende necessaria non sia compresa nella lista di cui sopra, la ditta appaltatrice, prima dell'esecuzione del lavoro, farà avere sollecita relazione ed offerta economica analitica (non "a

corpo") all'Ufficio Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi del Comune per l'approvazione della spesa, che potrà essere documentata anche via telefax; la risposta dell'Ufficio Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi avverrà quanto prima e, qualora nel frattempo si rendessero necessari altri interventi dovuti alle stesse cause di cui alla relazione ed offerta già presentata dalla ditta appaltatrice, le sue relative prestazioni non saranno incluse nel corrispettivo di cui all'oggetto.

Art. 51 – Esclusioni

La ditta appaltatrice si impegna a rendersi disponibile ad effettuare sui presidi in argomento ogni tipo di intervento, anche escluso dalle precedenti voci, e quindi dal corrispettivo di cui all'oggetto, ove necessario, ad esclusivo parere del Comune; gli interventi non inclusi nel corrispettivo avranno un prezzo di volta in volta concordato tra le parti. Qualora il Comune ravveda la necessità di effettuare lavori non inclusi, e nell'eventualità che non trovi un accordo o economico o sui tempi di consegna con la ditta appaltatrice, il Comune affiderà il lavoro ad altra ditta, e la ditta appaltatrice ne dovrà dare atto senza diritto di rivalsa di alcun tipo, per l'esecuzione esclusivamente di quel lavoro.

Art. 52 – Smaltimento di materiali e rifiuti speciali

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, rimanendo a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento presso presidi specializzati ed autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

A tale riguardo la Ditta Appaltatrice dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.

In caso di materiali recuperabili, restano a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri di rimozione, asporto, trasporto e deposito in locali indicati dall'Ente.